

Roma, 15 maggio 2018

Circolare n. 101/2018

Oggetto: Funzione Pubblica – Registro compravendita pallets usati – Confermato l’obbligo di tenuta – Nota Ministero dell’Interno del 21.3.2018 prot.557/PAS/U/004040/12900.A

Con la Nota indicata in oggetto il Ministero dell’Interno, alla luce di un parere fornito dal Consiglio di Stato, ha confermato l’obbligo di tenuta del registro di cui all’articolo 128 del TULPS.

Quell’articolo, come è noto, è richiamato nella disciplina della compravendita dei pallets usati (art.11 bis d.lgvo n.286/05). Pertanto - nonostante tale attività possa ora essere svolta senza che sia più necessaria la notifica preventiva all’autorità di pubblica sicurezza, essendo stato abrogato l’articolo 126 del TULPS – permane tuttavia l’obbligo di tenuta del registro dove devono essere annotati giornalmente i dati sugli scambi dei pallets, pena l’applicabilità della sanzione pecuniaria da 154 a 1.032 euro, nonché della sanzione accessoria di sospensione dell’attività di compravendita fino a 3 mesi.

Daniela Dringoli
Codirettore

*Per riferimenti confronta circ.re conf.le n. [153/2010](#)
Allegato uno
D/d*

© CONFETRA – La riproduzione totale o parziale è consentita esclusivamente alle organizzazioni aderenti alla Confetra.



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari
Polizia Amministrativa e Sociale
Protocollo : 657/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS
Data: 21/03/2018 Classifica: 12900 A(24)BIS



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

ALLE PREFETTURE - U.T.G.

LORO SEDI

ALLA REGIONE VALLE D'AOSTA
-Dipartimento Enti Locali, Servizi di Prefettura
e Protezione Civile

AOSTA

AI COMMISSARIATI DI GOVERNO PE
LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

ALLE QUESTURE

LORO SEDI

E, p.c.

AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
-Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza,
il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica

ROMA

AL MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITA'
CULTURALI E DEL TURISMO

ROMA

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

ALLA DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE,
FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I
REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

ROMA

OGGETTO: Commercio di cose antiche e/o usate. Obbligo di tenuta del registro delle operazioni giornalieri di cui all'art. 128 del TULPS.

Si fa riferimento alla questione se, a seguito dell'abrogazione dell'art. 126 del TULPS - che condizionava l'esercizio del commercio di cose antiche o usate ad una dichiarazione preventiva all'autorità di pubblica sicurezza - ad opera dell'art. 6, comma 1, del d.lgs. 222/2016 (c.d. SCIA-2), debba considerarsi implicitamente abrogato anche il successivo art. 128 nella parte in cui, rinviando al citato art. 126, prescrive in capo agli operatori di tale settore l'obbligo di tenuta di un registro delle operazioni poste in essere giornalmente.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In considerazione della rilevanza della problematica prospettata, con particolare riguardo a settori ove l'esigenza di tracciabilità delle transazioni è particolarmente avvertita - quali, ad esempio, quello della circolazione dei beni sottoposti a tutela da parte del d. lgs. n. 42, del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e quello del commercio delle parti di ricambio dei veicoli fuori uso - questo Ufficio ha ritenuto opportuno ricorrere all'autorevole supporto consultivo del Consiglio di Stato, che ha reso in proposito l'allegato parere n. 15, del 2 marzo 2018.

Con il citato atto di interpretazione il Supremo Consesso della giustizia amministrativa si è espresso nel senso che l'intervento demolitorio sull'art. 126 del TULPS debba considerarsi circoscritto unicamente a tale articolo, senza riverbero alcuno sul successivo art. 128.

Pertanto coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, pur essendo legittimati ad avviare le relative attività senza dover sottostare a controlli nella fase di accesso al settore, saranno comunque tenuti ad annotare le relative transazioni sul registro previsto dal citato art. 128 del TULPS.

Tale soluzione interpretativa riposa su diversi ordini di motivazione.

In primo luogo, il documento di analisi tecnico - normativa allegato al testo del d. lgs 222/2016, mette in evidenza come alle disposizioni del decreto medesimo non debbano riconoscersi effetti abrogativi taciti.

E', d'altra parte, pacifica la vigenza di specifiche disposizioni che richiamano espressamente il registro di cui all'art. 128, come il citato d. lgs. n. 42, del 22 gennaio 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ed il relativo decreto di attuazione, il d.m. 15 maggio 2009, n. 95, recante "*Indirizzi, criteri e modalità per l'annotazione nel registro di cui all'art. 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza delle operazioni commerciali aventi ad oggetto le cose rientranti nelle categorie indicate alla lettera A dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche*".

Un secondo argomento che si esprime nel senso della permanenza del registro di cui si tratta si fonda sulla diversità della *ratio* sottostante agli artt. 5 del d.lgs. 222/2016 e 128 del TULPS. Se la prima disposizione persegue l'obiettivo di pervenire ad una semplificazione delle modalità di avvio delle attività commerciali aventi ad oggetto cose antiche o usate, all'art. 128 è invece sottesa la diversa finalità di favorire la tracciabilità delle transazioni di tali beni, al fine di prevenire condotte illecite nell'ambito del relativo mercato.

Ulteriore elemento a sostegno dell'indirizzo in parola risiede, infine, nella notazione per cui, anche espungendo dal tenore letterale dell'art. 128 il rinvio all'abrogato art. 126, la portata precettiva della prima disposizione rimarrebbe sostanzialmente inalterata. L'art. 128, invero, si riferisce ad una serie di soggetti (fabbricanti, commercianti ed esercenti) individuati senza nessuna incertezza e senza che sia necessario far riferimento alla disposizione abrogata.

Alla luce di queste autorevoli argomentazioni, si conferma la piena vigenza dell'art. 128 del TULPS e quindi dell'obbligo di tenuta del registro anche per le categorie di operatori economici indicati da tale disposizione.

Nella considerazione che l'abrogazione dell'art. 126 del TULPS possa aver dato luogo a situazioni di incertezza, appare, peraltro, opportuno avviare una mirata campagna di informazione, al fine di dare il più ampio risalto al chiarimento assicurato dal Consiglio di Stato.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

In questo senso si raccomanda che la presente circolare sia pubblicata nei siti istituzionali sia delle Questure che delle Prefetture, non soltanto nella sezione "Amministrazione Trasparente", ma anche con modalità tali da richiamare più immediatamente l'attenzione degli utenti.

Inoltre, si rappresenta l'opportunità che i Sigg. Prefetti trasmettano, nelle forme considerate più opportune, la presente circolare ai Comuni delle rispettive Province, affinché nell'esercizio anche delle funzioni di polizia del commercio, possano adottare opportune iniziative di comunicazione in favore degli esercenti le attività economiche suscettibili di essere assoggettate agli obblighi di cui al ripetuto art. 128 del TULPS.

Un'analogha iniziativa andrà intrapresa anche in direzione delle locali Camere di Commercio, cui potrà essere richiesto di sensibilizzare le pertinenti associazioni di categoria nei confronti della presente circolare.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la piena attuazione degli indirizzi qui formulati, si resta in attesa di ricevere un cortese cenno di assicurazione.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta